

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/771 DELLA COMMISSIONE****del 13 maggio 2016****che autorizza temporaneamente la Spagna ad approvare a fini di commercializzazione sementi della specie *Pinus radiata* D. Don, importate dalla Nuova Zelanda, che non soddisfano i requisiti della direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativamente all'identificazione e all'etichettatura, nonché postime ottenuto da dette sementi***[notificata con il numero C(2016) 2784]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Spagna,

considerando quanto segue:

- (1) In Spagna la produzione di sementi, e di postime ottenuto da tali sementi, della specie *Pinus radiata* che soddisfa i requisiti per materiali forestali di moltiplicazione di cui alla direttiva 1999/105/CE, è attualmente insufficiente e non soddisfa la domanda degli utenti finali. Il materiale di moltiplicazione necessario non può essere fornito da altri Stati membri: gli Stati membri che potrebbero fornire tali sementi non dispongono infatti di una quantità di materiale sufficiente a coprire le esigenze della Spagna.
- (2) La Nuova Zelanda è in grado di fornire un quantitativo sufficiente di materiale di moltiplicazione della specie interessata, che verrebbe destinato alla produzione di postime. Tali sementi, tuttavia, non soddisfano i requisiti di identificazione e di etichettatura stabiliti dalla direttiva 1999/105/CE. In particolare, tale materiale non è classificato in una o più delle categorie di commercializzazione fissate dalla direttiva 1999/105/CE.
- (3) La Spagna ha perciò chiesto alla Commissione l'autorizzazione all'immissione in commercio per un periodo di tempo limitato di sementi di *Pinus radiata* provenienti dalla Nuova Zelanda e di postime prodotto da tali sementi.
- (4) La Spagna sta piantando arboreti da seme per giungere a coprire in modo autonomo la domanda di postime. A causa tuttavia dei tempi di produzione più lunghi necessari alle sementi forestali, l'attuale carenza persisterà probabilmente per i prossimi 5 anni. Il fabbisogno annuo massimo stimato di sementi di *Pinus radiata* si situerebbe intorno ai 400 kg.
- (5) Non esistono indicazioni secondo cui le sementi o il postime di *Pinus radiata* provenienti dalla Nuova Zelanda presentino problemi o rischi sul piano della sanità, della qualità o della vigoria.
- (6) Poiché la Spagna è l'unico Stato membro in temporanee difficoltà di approvvigionamento di sementi e postime della specie *Pinus radiata* destinati a utenti finali, è auspicabile limitare l'autorizzazione all'immissione in commercio al territorio della Spagna.
- (7) Per risolvere questa carenza, è perciò opportuno autorizzare la Spagna a commercializzare, per un periodo di tempo limitato, sementi e postime prodotti a partire da sementi della specie *Pinus radiata*, che soddisfano requisiti di identificazione e di etichettatura meno rigorosi di quelli elencati agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE. È opportuno che l'autorizzazione si limiti a un quantitativo massimo di 400 kg di sementi all'anno e resti in vigore fino al 31 marzo 2021.
- (8) Sementi e postime in questione saranno commercializzati solo se accompagnati da un documento contenente informazioni sulla loro identificazione. È pertanto opportuno che la presente decisione prescriva requisiti di identificazione e di etichettatura.

<sup>(1)</sup> GUL 11 del 15.1.2000, pag. 17.

- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Fino alla data del 31 marzo 2021, la Spagna è autorizzata, in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato, ad approvare la commercializzazione all'interno del suo territorio di un quantitativo massimo di 400 kg l'anno di sementi di *Pinus radiata* D. Don, provenienti dalla Nuova Zelanda, destinate alla produzione di postime e che non soddisfano i requisiti di identificazione ed etichettatura di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.

2. Fino alla data del 31 marzo 2021, la Spagna è autorizzata, in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato, ad approvare la commercializzazione all'interno del suo territorio di postime prodotto a partire da sementi la cui commercializzazione sia approvata ai sensi del paragrafo 1 e che non soddisfa i requisiti di identificazione e di etichettatura di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.

*Articolo 2*

La Spagna informerà immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di ogni decisione presa ai sensi della presente decisione.

*Articolo 3*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2016

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Requisiti di identificazione e di etichettatura delle sementi e del postime di cui all'articolo 1.

1. Ai fini dell'identificazione dei materiali di moltiplicazione sono richieste tutte le seguenti informazioni:
    - a) eventuale codice di identificazione del materiale di base;
    - b) denominazione botanica;
    - c) categoria;
    - d) finalità;
    - e) tipo del materiale di base;
    - f) indicazione dell'eventuale modificazione genetica;
    - g) regione di provenienza o codice di identità;
    - h) eventuale origine, indipendentemente dal fatto che il materiale sia di origine autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure ignota;
    - i) provenienza o ubicazione geografica, definita mediante le coordinate geografiche (latitudine e longitudine);
    - j) altitudine o estensione altimetrica;
    - k) anno di maturazione.
  2. L'etichetta o il documento del fornitore devono contenere tutte le informazioni che seguono:
    - a) informazioni di cui al punto 1 del presente allegato;
    - b) nome del fornitore;
    - c) quantitativo fornito;
    - d) dichiarazione relativa al fatto che le sementi e il postime prodotti a partire da tali sementi soddisfano requisiti meno rigorosi di quelli indicati agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.
-